

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 240

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LAFORGIA, ORIGLIA, MERENDA, COLOMBO VITTORINO, URSO,  
TAMBRONI, PAVONE, BOVA, MARTINI MARIA ELETTA, BRESSANI,  
DAGNINO, FABBRI, BIANCHI FORTUNATO, BUZZI**

*Presentata il 24 luglio 1968*

### Disciplina del riposo domenicale e settimanale per gli esercenti attività di vendita in forma ambulante

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nel nostro Paese il diritto al riposo domenicale e settimanale del lavoratore trova il proprio fondamento nell'articolo 36, 3° comma, della Costituzione e nell'articolo 2109, 1° comma del codice civile, e la propria regolamentazione concreta nella legge 22 febbraio 1934, n. 370, che ha sostituito la disciplina legislativa contenuta nella legge 7 luglio 1907, n. 489.

Trattasi ovviamente di un istituto nel quale confluiscono finalità di varia natura — in particolare: quelle igieniche, religiose e morali — e si concreta nella concessione al lavoratore, durante la settimana lavorativa, di una intera giornata di riposo da dedicare al soddisfacimento di proprie esigenze spirituali e materiali.

Così inteso l'istituto del riposo domenicale e settimanale è giusto che venga esteso ed abbia applicazione nei confronti di tutte le categorie di lavoratori, qualunque sia la loro posizione nell'attività cui sono addetti.

Però, se si esamina la normativa vigente, non sfuggerà una evidente lacuna: si parla sempre, o quasi, di lavoratori subordinati. Infatti l'articolo 1 della citata legge n. 370, dispone, in via generale, che è dovuto ogni settimana un riposo di ventiquattro ore consecutive « al personale che presta la sua opera alle dipendenze altrui ».

Dalla vigente normativa vengono ignorate alcune categorie di lavoratori autonomi o, se vengono presi in considerazione, lo sono soltanto indirettamente e non sempre in forma organica.

Nella specie prendiamo in esame gli esercenti attività di commercio ambulante.

Per questa categoria non rinveniamo una ben definita regolamentazione del riposo domenicale e settimanale. Un incerto accenno lo troviamo nell'articolo 21 della citata legge n. 370; però tale norma prevede soltanto indirettamente, ma in effetti con scarsa o nessuna efficacia, la possibilità di una giornata di riposo settimanale per la categoria di cui trattasi.

Sappiamo infatti che l'attività di vendita ambulante si svolge o al domicilio del compratore o in mercati comunali non a posto fisso; quindi durante la settimana gli esercenti detta attività si spostano da una zona all'altra dello stesso centro abitato oppure da un comune all'altro della stessa provincia o infine in località appartenenti a province diverse.

In simili condizioni il meccanismo previsto dall'articolo 21 della legge 370 non può essere in pratica operante ai fini del riposo settimanale dei lavoratori di cui trattasi, proprio per la possibilità di spostamento nella stessa settimana da una località all'altra.

Tale situazione, oltre a non consentire di fatto il giusto riposo settimanale ai commercianti ambulanti, genera disagi ed inapplicazione dell'istituto in parola anche nei confronti degli esercenti attività commerciali a posto fisso. Infatti, non è raro il caso che, mentre determinate aziende commerciali sono chiuse per osservare il riposo settimanale, nello stesso giorno si esercita la vendita ambulante che provoca un evidente danno alle dette aziende chiuse e le induce alla violazione delle norme sul riposo.

Per le brevi considerazioni innanzi svolte, e per una doverosa giustizia nei confronti di una categoria di autentici lavoratori, si impone la necessità di una regolamentazione organica e ben definita del riposo settimanale.

Tra le soluzioni possibili, dettata anche dalla esperienza, la più attuabile nella pratica appare quella del divieto del commercio ambulante nella giornata di domenica.

In tal modo: si assicura una giornata di riposo a tutti gli esercenti tale attività; si elimina la possibilità di turbative nel meccanismo dei turni di riposo dei commercianti a

posto fisso; non vengono pregiudicati gli interessi e le esigenze del pubblico.

Per conseguire tale scopo è stata predisposta la presente proposta di legge che all'articolo 1 appunto prevede il divieto dell'effettuazione dei mercati comunali e dell'esercizio di vendita in forma ambulante nella giornata domenicale. All'articolo 2 sono previste le sanzioni per i contravventori, mentre all'articolo 3 si dispone l'abrogazione di tutte le norme in contrasto con quanto disposto dall'articolo 1.

Onorevoli colleghi, la proposta di legge che si sottopone alla vostra approvazione tende ad eliminare una ingiustificata lacuna della nostra legislazione in materia di lavoro e di riposo settimanale e dà la possibilità, al lavoratore autonomo, di usufruire del diritto che anche egli ha di riposare un giorno alla settimana al pari del lavoratore dipendente nonché mette in atto una norma già prevista dalla nostra Costituzione.

Per tali ragioni, riteniamo che la proposta di legge che sottoponiamo al vostro esame meriti la vostra approvazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

L'effettuazione di mercati comunali e l'esercizio di vendita in forma ambulante sono vietati nella giornata domenicale, su tutto il territorio nazionale.

### ART. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con l'ammenda da lire 30.000 a lire 100.000 ed in caso di recidività con la sospensione della licenza fino ad un massimo di un mese.

### ART. 3.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dalla presente legge, dal giorno della sua entrata in vigore.